Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1672.

Norme relative alla concessione dei distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente la istituzione del distintivo d'onore per i mutilati di guerra,

Visto il regio decreto 19 gennaio 1918, n. 206, concernente la istituzione del diploma d'onore alla memoria dei caduti:

Visto il regio decreto 24 maggio 1919, n. 800, concernente la istituzione delle medaglie di gratitudine nazionale alle madri dei caduti;

Visto l'art. 10 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e l'art. 14 del regolamento esecutivo di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra allora in corso, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, concernente la bonifica dei campi minati e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 luglio 1947, n. 858, relativo alla concessione dei distintivi d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati divenuti inabili al lavoro;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I militari delle Forze armate, gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta, gli assimilati, i militarizzati ed i civili al seguito dei reparti operanti che, durante la guerra 1940-45, abbiano riportato ferite in combattimento o lesioni traumatiche gravi, compresi i congelamenti, durante le operazioni di guerra, possono ottenere la autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i feriti di guerra, istituito il 16 febbraio 1917.

Per le ferite e le lesioni causate da eventi fortuiti, il distintivo d'onore compete soltanto se tali eventi si siano verificati in combattimento o in operazioni svolte direttamente ed immediatamente a scopo di offesa o di difesa.

Quando, in applicazione del comma precedente, non sia dovuto il distintivo d'onore per i feriti di guerra, si applicano le disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, per le ferite o lesioni riportate in servizio.

Per più ferite riportate simultaneamente compete un solo distintivo.

Il riconoscimento del diritto al distintivo d'onore di ferito di guerra non esclude la procedura per gli accertamenti medico-legali ad ogni altro effetto di legge.

Art. 2.

Il distintivo d'onore per i mutilati di guerra, istituito con regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, può essere conferito al personale indicato nel precedente art. 1, che durante la guerra 1940-45, sia rimasto mutilato nelle condizioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Quando, in applicazione del comma precedente, non sia dovuto il distintivo d'onore per mutilati di guerra, si applicano le disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, per le mutilazioni riportate in servizio.

Il riconoscimento del diritto al distintivo d'onore per i mutilati di guerra non esclude la procedura per gli accertamenti medico-legali ed ogni altro effetto di legge.

Art. 3.

Alle famiglie di coloro che, appartenendo alle Forze armate o cooperando comunque con esse, siano durante la guerra 1940-45, caduti sul campo, rimasti dispersi in azioni di guerra, scomparsi in mare, deceduti in seguito a ferite o lesioni prodotte da mezzi bellici durante lo svolgimento di operazioni di guerra o siano caduti nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, può essere conferito il diploma d'onore alla memoria dei caduti, istituito con regio decreto 19 gennaio 1918, n. 206.

Art. 4.

Alle madri dei militari, militarizzati ed assimilati che, durante la guerra 1940-45, siano caduti sul campo, rimasti dispersi in azioni di guerra, scomparsi in mare, deceduti in seguito a ferite o lesioni prodotte da mezzi bellici durante lo svolgimento di operazioni di guerra o caduti nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, può essere conferita la medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei caduti istituita con regio decreto 24 maggio 1919, n. 800.

Art. 5.

Agli orfani di coloro che, durante la guerra 1940-45, siano caduti sul campo, deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate durante lo svolgimento di operazioni di guerra od in seguito ad infermità contratte in zona di operazioni, o caduti nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, può essere conferito il distintivo d'onore per gli orfani di guerra, istituito con regio decreto 24 marzo 1921, n. 447.

Art. 6.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di ferito di guerra, di cui all'art. 1, il distintivo d'onore di mutilato di guerra di cui all'art. 2, il diploma

d'onore alla memoria dei caduti di cui all'art. 3, la medaglia di gratitudine nazionale di cui all'art. 4, sono concessi dal Ministero della difesa.

Art. 7.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per gli orfani di guerra, di cui all'art. 5, è concessa mediante apposito brevetto rilasciato dal Ministero della difesa, su conforme richiesta del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, al quale lo stesso Ministero rimette, contemporaneamente, anche il distintivo per la consegna all'orfano interessato.

Art. 8.

Avverso i provvedimenti di negata concessione dei distintivi, diplomi e medaglie di cui al presente decreto, è ammesso reclamo, che dovrà essere rivolto entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, all'autorità competente a concedere l'autorizzazione.

Art. 9.

Sono convalidate le concesioni già effettuate in base a disposizioni ministeriali provvisorie dei distintivi d'onore per i feriti e per i mutilati di guerra, nonchè dei diplomi, delle medaglie e dei distintivi per i congiunti dei caduti in guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1956, n. **1673.**

Modificazione della denominazione del Museo di etnografia italiana in quella di « Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 2111, con il quale, allo scopo di raccogliere ed ordinare sistematicamente i documenti delle molteplici manifestazioni d'indole intellettuale, morale, artistica e pratica delle popolazioni italiche, veniva istituito un Museo nazionale con la denominazione di « R. Museo di etnografia italiana », con sede nella Villa d'Este in Tivoli;

Considerato che il Museo è stato recentemente trasferito nel Palazzo delle tradizioni popolari nella zona dell'E.U.R. a Roma e che nella nuova sede viene esposto unicamente il materiale relativo ai prodotti tradizionali ed artistici del popolo italiano, pur restando immutati i principi fondamentali in base ai quali venne istituito il Museo stesso;

Considerato pertanto che il termine « etnografia » meno risponde ai criteri scientifici cui è ispirato l'ordinamento attuale del Museo;

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione dell'Istituto in quella di « Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari »;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' modificata la denominazione del Museo di etnografia italiana, il quale assume quella di « Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1956, n. **1674.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di statistica sanitaria presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 14 luglio 1956 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Roma in data 30 novembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di statistica sanitaria presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di statistica sanitaria in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di cui al precedente articolo nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 168. — RELLEA

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della statistica sanitaria presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Università di Roma.

L'anno 1956 questo giorno 14 del mese di luglio in Roma in una sala del Rettorato della Città Universitaria, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Università di Roma delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti:

Ruggeri dott. Francesco del fu Antonio, funzionario dell'Università di Roma, domiciliato in Roma; Presutti dottor Duilio di Nicola, funzionario della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato in Roma;

sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi, di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipula della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 febbraio 1956 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto:

Morelli prof. Eugenio del fu Giuseppe, nato a Teglio (Sondrio) e domiciliato per la carica presso la Federazione italiana contro la tubercolosi, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 9 maggio 1956 (allegato *B*) che si allega come parte integrante del presente atto;

Premesso

che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « statistica sanitaria » al fine di assicurare un incremento delle indagini nel settore della statistica sanitaria che costituisce la base per una auspicata evoluzione sociale della lotta antitubercolare;

che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 7 gennaio 1956, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto;

che, il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 3 febbraio 1956 ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della statistica sanitaria.

Art. 2.

La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali ed anticipate, all'Università di Roma per il mantenimento del posto di ruolo di « statistica sanitaria » di cui all'art. 1 il contributo annuo di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, aggiunta di famiglia, indennità varie) del professore titolare della cattedra di statistica sanitaria di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di statistica sanitaria si intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre a versare all'Università di Roma anche per il periodo successivo ai primi venti anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di statistica sanitaria nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio entro i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

La Federazione predetta, si obbliga, inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 6.

L'Università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « statistica sanitaria » compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma di L. 200.000 (duecentomila) prevista dal primo comma del precedente art. 5 e per gli effetti ivi indicati.

Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capo e al capitolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Roma del professore titolare della cattedra di « statistica sanitaria » e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta da farsi da una delle parti almeno un anno prima della decadenza della convenzione stessa.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, col mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di quattro fogli scritti su otto pagine intere e righe una della nona pagina.

Il rettore: f.to Giuseppe U. PAPI

F.to prof. *Eugenio Morelli;*
F.to *Duilio Presutti*, teste;
F.to *Francesco Ruggeri*, teste.

L'ufficiale rogante: f.to dott. *Alfredo Masdea.*

Registrato all'Ufficio 1° Atti pubblici di Roma al n. 598, vol. 55/5 il 21 luglio 1956. Esente.

Il direttore: firma illeggibile.

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della statistica sanitaria presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma.

L'anno millenovecentocinquantasei, questo giorno trenta del mese di novembre in Roma in una sala del Rettorato della Città Universitaria, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Università di Roma delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti:

dott. Francesco Ruggeri del fu Antonio, funzionario dell'Università di Roma, domiciliato in Roma;

dott. Duilio Presutti di Nicola, funzionario della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato in Roma,

sono comparsi i signori:

prof. Papi Giuseppe Ugo del fu Celestino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore della Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 novembre 1956 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

prof. Eugenio Morelli del fu Giuseppe, nato a Teglio (Sondrio) e domiciliato per la carica presso la Federazione italiana contro la tubercolosi, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 7 novembre 1956 (allegato *B*) che si allega come parte integrante del presente atto;

Premesso

che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « statistica sanitaria » al fine di assicurare un incremento delle indagini nel settore della statistica sanitaria che costituisce la base per una auspicata evoluzione sociale della lotta antitubercolare:

che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 7 gennaio 1956, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto;

che il Ministero della pubblica istruzione con lettera n. 7501 del 7 agosto 1956 ha reso noto che a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale delle retribuzioni dal 1° luglio 1956, il contributo annuo fissato in L. 2.200.000 deve essere elevato a L. 2.600.000, mentre l'ulteriore somma annua che la Federazione italiana contro la tubercolosi dovrà corrispondere per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare dell'istituendo posto dovrà essere determinata in misura pari al 20 % del contributo sopra indicato di L. 2.600.000;

che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di accettare quanto prospettato dal Ministero della pubblica istruzione;

che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1956 ha esaminato ed approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 14 luglio 1956;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione stipulata il 14 luglio 1956, ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Università di Roma, gli articoli 2, 5 e 6 della convenzione stessa sono così modificati:

Art. 2: « La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali ed anticipate all'Università di Roma per il mantenimento del posto di ruolo di statistica sanitaria di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario ».

Art. 5: « La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga inoltre a versare all'Università di Roma anche per il periodo successivo ai primi venti anni, nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti una ulteriore somma annua in misura pari al 20 % del contributo di L. 2.600.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di statistica sanitaria nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

La Federazione predetta si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che la Federazione stessa è obbligata a versare all'Università di Roma a norma dell'art. 3 della convenzione del 14 luglio 1956, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari ».

Art. 6: « L'Università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato, l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di statistica sanitaria compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, una somma in misura pari al 20 % del contributo di L. 2.600.000 prevista dal primo comma del precedente art. 5 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 5 e per gli effetti ivi indicati.

Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capo e al capitolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro ».

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo, che è fatto nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrato in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti col mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme di quattro fogli scritti su sei pagine intere e righe ventiquattro della settima pagina.

Il rettore: f.to Giuseppe U. PAPI

F.to prof. *Eugenio Morelli;*
F.to dott. *Francesco Ruggeri*, teste;
F.to dott. *Duilio Presutti*, teste.

L'ufficiale rogante: f.to dott. *Alfredo Masdea.*

Registrato al 1° Ufficio Atti pubblici di Roma al n. 3693, vol. 5815 addì 4 dicembre 1956, esatte lire: esente.

Il direttore: firma illeggibile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1675.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Corinaldo (Ancona).

N. 1675. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Corinaldo (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1676.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cittanova (Reggio Calabria).

N. 1676. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cittanova (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1677.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Alghero (Sassari).

N. 1677. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Alghero (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956.

Approvazione del tracciato della strada da Passo Lanciano al Blockhaus, al confine con la provincia di Pescara, in provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1955, n. 7 con la quale l'Amministrazione provinciale di Chieti ha chiesto l'approvazione del tracciato della strada da Passo Lanciano al Blockhaus, al confine con la provincia di Pescara;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956, n. 2022;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici il tracciato relativo alla strada da Passo Lanciano al Blockhaus, al confine con la provincia di Pescara, in provincia di Chieti, di cui all'allegata corografia che sarà vistata dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1957
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 119

(1734)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1957.

Contingente numerico delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1957 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178:
Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458:
Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1957 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavalieri di gran croce	n. 50
Grandi ufficiali	» 300
Commendatori	» 2.000
Ufficiali	» 5.000
Cavalieri	» 15.650

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera di Milano - campionaria internazionale », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera di Milano campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 12 al 27 aprile 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 9 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1957.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di quelle attualmente in vigore, e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

1. — Tariffa *A*, relativa all'assicurazione vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

2. — Tariffa *B*, relativa all'assicurazione vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

3. — Tariffa *C*, relativa all'assicurazione vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

4. — Tariffa *F*, relativa all'assicurazione termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

5. — Tariffa *D*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

6. — Tariffa *E*, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

7. — Tariffa *L*, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

8. — Tariffa *Y*, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

9. — Tariffa *G*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

10. — Tariffa *H*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

11. — Tariffa *I*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

12. — Tariffa *J*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

13. — Tariffa *N*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

14. — Tariffa *P*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita differita vitalizia, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

15. — Tariffa *Q*, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata;

16. — Tariffa *S*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

17 — Tariffa *U*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

18. — Tariffa *U/U*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di assicurazione di un capitale pagabile ad

un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, nonchè di un capitale crescente dal secondo anno di assicurazione, pagabile sia in caso di vita che in caso di morte dell'assicurato;

19. — *V*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, combinata con una rendita temporanea pagabile in caso di premorienza dell'assicurato, dalla morte fino alla scadenza del contratto;

20. — Tariffa *D/F*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, in caso di sua premorienza pagabile per metà immediatamente e per metà all'epoca prestabilita;

21. — Tariffa *D/S*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero in caso di vita dell'assicurato al termine prestabilito ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

22. — Tariffa *F/B*, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile per metà alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e per metà ad un'epoca prestabilita.

Roma, addì 14 marzo 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Osteriola », sita nell'ambito del comune di Castel Madama.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 dicembre 1955, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Osteriola », sita nell'ambito del comune di Castel Madama;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Castel Madama;

Riconosciuto che la località predetta oltre a formare un quadro pittoresco di notevole bellezza panoramica, con i numerosi resti di acquedotti romani ubicati attraverso una campagna caratteristicamente accidentata costituisce, nel suo insieme, un complesso di valore estetico e tradizionale nella spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La località « Osteriola », sita nel territorio del comune di Castel Madama, confinante a nord con le particelle catastali 31, 10, 9 e la strada comunale Fontanelle; ad ovest con le particelle catastali 21, 20 del foglio n. 26, e con le particelle catastali 2, 62, 33, del foglio n. 27 e col fosso dello Empiglione; a sud con le particelle catastali 33, 63, 36, 37, 35 del foglio n. 27; ad est con le particelle catastali 35, 38, 40, 39, 4 del foglio n. 27, col fosso Valle dell'Olmo e particella catastale 31 del foglio n. 26, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Castel Madama provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 marzo 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 29

Oggi 6 dicembre 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);
2) CASTEL MADAMA.

(*Omissis*).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

visto che la località « Osteriola », nel comune di Castel Madama, con numerosi resti di acquedotti romani, in piena visuale a valle e a monte della via provinciale Empolitana, ubicati attraverso una campagna caratteristica accidentata, forma un quadro naturale assai pittoresco e racchiude un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale nella spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

rilevata la necessità di salvaguardare la visuale degli antichi acquedotti che attualmente può godersi dalla via Empolitana, presa come punto di belvedere;

all'unanimità propone di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località « Osteriola » nel comune di Castel Madama, delimitata a nord dalle partic. catast. 31,10, 9 e strada comunale Fontanelle; ad ovest dalle partic. catast. 21, 20 del foglio n. 26 e dalle partic. catast. 2, 62, 33 del foglio n. 27 e dal fosso dell'Empiglione; a sud dalle partic. catast. 33, 63, 36, 37, 35 del foglio n. 27; ad est dalle partic. catast, 35, 38, 40, 39, 4 del foglio n. 27, dal fosso Valle dell'Olmo e partic. catast. 31 del foglio n. 26. Le particelle catastali sopraelencate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

Il soprintendente: CESCHI

(1710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale civile Santa Maria dei Battuti di Treviso ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 3 dicembre 1956, n. 330.20400.3.84/1.685, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile Santa Maria dei Battuti di Treviso viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(1722)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, firmata a Parigi il 13 ottobre 1954.

L'8 marzo 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 dicembre 1956, n. 1536, è stato depositato in Parigi, presso il Governo francese, lo strumento di ratifica della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, firmata a Parigi il 13 ottobre 1954.

(1864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli) di un mutuo di L. 2.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1824)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colfelice (Frosinone) di un mutuo di L. 2.040.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1833)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale (Roma) di un mutuo di L. 1.430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1836)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 303, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camigliano (Caserta) di un mutuo di L. 2.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1842)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camerino (Macerata) di un mutuo di L. 9.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1844)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone) di un mutuo di L. 2.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1849)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ailano (Caserta) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1850)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) di un mutuo di L. 17.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1826)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un mutuo di L. 42.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1830)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 285, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1831)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 13.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1825)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardavalle (Catanzaro) di un mutuo di L. 5.415.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1827)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo (Perugia) di un mutuo di L. 1.815.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1828)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 352, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) di un mutuo di L. 17.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1832)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colbordolo (Pesaro) di un mutuo di L. 8.920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1834)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Claviere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Claviere (Torino) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1835)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 333, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cave (Roma) di un mutuo di L. 9.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1837)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genzano di Roma (Roma) di un mutuo di L. 45.160.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1829)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 349, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 20.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1838)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 305, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Careri (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1839)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli (Gorizia) di un mutuo di L. 800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1840)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campodimele (Latina) di un mutuo di L 4.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1841)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 301, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camigliano (Caserta) di un mutuo di L. 1.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1843)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1845)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgia (Catanzaro) di un mutuo di L. 4.677.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1846)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boretto (Reggio Emilia) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1847)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belforte all'Isauro (Pesaro) di un mutuo di L. 2.170.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1848)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acqualagna (Pesaro) di un mutuo di L. 3.635.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1851)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acquacanina (Macerata) di un mutuo di L. 170.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1852)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 297, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Centrache (Catanzaro) di un mutuo di L. 5.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1853)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bova (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1854)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Bacino Reghena, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2109 in data 12 marzo 1957, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacino Reghena, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato il 26 gennaio 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(1649)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di bonifica destra Sile superiore, con sede in Treviso.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 842 in data 12 marzo 1957, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica destra Sile superiore, con sede in Treviso, deliberate dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 26 aprile 1955.

(1650)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Loncon », con sede in Portogruaro (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 0747/841 in data 12 marzo 1957, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Loncon », con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato il 25 marzo 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(1651)

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo « Vaso Milzana-Minello », con sede nel comune di Milzano (Brescia) ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 4495 in data 9 marzo 1957, al Consorzio irriguo « Vaso Milzana-Minello », con sede nel comune di Milzano (Brescia), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(1652)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello Maglione », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli).

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, registro n. 4, foglio n. 377, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello Maglione », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli).

(1693)

Determinazione del perimetro montano del torrente Cigno, ricadente in provincia di Pescara

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio 1957 al registro n. 4, foglio n. 371, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Cigno, ricadente in provincia di Pescara.

(1721)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2881 in data 15 marzo 1957, l'ing. Giuseppe Rampello, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna.

(1746)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali lungo la ferrovia Iseo-Edolo in comune di Ceto.

Con decreto interministeriale n. 108 del 26 ottobre 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali lungo la ferrovia Iseo-Edolo in comune di Ceto.

(1865)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali lungo la ferrovia Iseo-Edolo in comune di Cividate-Camuno (Brescia).

Con decreto interministeriale n. 107 del 26 ottobre 1956, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali lungo la ferrovia Iseo-Edolo in comune di Cividate-Camuno (Brescia).

(1866)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1957, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 180, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal prof. Emanuele Buscema contro la decisione 4 maggio 1955 del Comitato centrale I.N.C.I.S., riguardante l'assegnazione di un appartamento al ricorrente.

(1904)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 25 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,84	624;82	624,75	624,86	624,84	624,925	624,84	624,85
$ Can.	653,75	654 —	653,50	653,75	653,30	653,775	653,75	652 —	653,50	654 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,78	145,795	145,75	145,81	145,815	145,78	145,81	145,80
Kr. D.	90,58	90,59	90,56	90,60	90,55	90,58	90,59	90,72	90,58	90,57
Kr. N.	88,08	88,09	88,09	88;10	88,07	88,08	88,09	88 —	88,07	88,08
Kr. Sv.	121,63	121,64	121,63	121,64	121,62	121,63	121,625	121,40	121,65	121,63
Fol.	165,25	165,23	165,27	165,19	165,225	165,27	165,26	165 —	165,27	165,26
Fr. B.	12,517	12,515	12,515	12,51625	12,525	12,51	12,51375	12,52	12,51	12,5175
Fr. Fr.	178,42	178,41	178,45	178,43	178,35	178,42	178,44	178,48	178,43	178,45
Fr. Sv. acc.	143,43	143,45	143,45	143,455	143,42	143,43	143,45	143,40	143,42	143,45
Lst.	1760,25	1760,25	1760,625	1760,875	1759,25	1760,50	1760,375	1760,50	1760 —	1760,25
Dm. occ.	149,80	149,82	149,78	149,8275	149,75	149,80	149,80	149,84	149,80	149,81
Scell. Aust.	24,17	24,175	24,18	24,18	24,165	24,17	24,1825	24,17	24,17	24,17

Media dei titoli del 25 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,90
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	90,175
Redimibile 3,50 % 1934	79,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,525
Id. 5 % 1936	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	653,75
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,595
1 Corona norvegese	88,095
1 Corona svedese	121,632
1 Fiorino olandese	165,225
1 Franco belga	12,515
100 Franchi francesi	178,435
1 Franco svizzero acc.	143,452
1 Lira sterlina	1760,625
1 Marco germanico	149,814
1 Scellino austriaco	24,181

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 66 del 20 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, il corso del cambio presso la Borsa valori di Milano del Franco Svizzero libero indicato in 145,65 deve intendersi rettificato in 145,75.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1957

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1957 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1956 al 28 febbraio 1957			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1956		4.272		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.564.065		1.296.040	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	106.619		403.334	
Totale		1.670.684		1.699.374
In conto movimento di capitali – competenza	83.888		58.758	
In conto movimento di capitali – residui	17.322		30.295	
Totale		101.210		89.053
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.821.958		1.647.564	
Conti correnti	4.225.175		4.264.283	
Incassi da regolare	787.267		767.047	
Altre gestioni	2.210.258		2.026.126	
Totale		9.044.658		8.705.020
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	817		939	
Pagamenti da regolare	72.181		113.096	
Altri crediti	3.457.016		3.734.969	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	10.410		14.807	
Totale		3.540.424		3.863.811
Totale generale incassi e pagamenti		14.361.248		14.357.258
Fondo di cassa al 28 febbraio 1957		—		3.990
Totale a pareggio		14.361.248		14.361.248

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1957 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.990	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	122		
Pagamenti da regolare	81.865		
Altri crediti	585.567		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	31.810		
Totale crediti		699.364	
In complesso			703.354
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.945.646		
Conti correnti	341.125		
Incassi da regolare	65.954		
Altre gestioni	360.091		
Totale debiti			3.712.816
Situazione del Tesoro (passività)			3.009.462

Circolazione di Stato al 28 febbraio 1957		
metallica	L.	33.215 —
cartacea	»	27.130 —
	L.	60.345 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1921)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1957

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.796.683,73
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		8.672.823.817,91
Portafoglio su piazze italiane	»		392.727.582.564,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		83.858.901,40
Anticipazioni	»		113.793.423.096 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.732.854.442,67
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		60.865.057.087,53
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		834.615.169.712,63
Partite varie	»		3.402.377.719,74
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
— Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000	L.		51.933.061.572,23
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		340.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		15.674.563.803,59
Spese	»		2.697.005.206,10
	L.		2.466.038.202.579,01
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.465.618.849.774,84
	L.		5.931.657.052.353,85
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.372.754,97
TOTALE GENERALE	L.		5.931.689.425.108,82

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.632.939.014.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		11.129.159.787,68
Depositi in conto corrente liberi	»		87.757.398.588,95
Conti correnti vincolati	»		563.885.475.960,51
Creditori diversi	»		150.988.414.645 —
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	54.048.633.320,66	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	40.834.810.566,73	13.213.822.753,93
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		388.235.454,87
Rendite del corrente esercizio	»		2.757.090.175,07
	L.		2.463.058.611.366,01
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.595.768.188 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.083.823.025 —	2.979.591.213 —
	L.		2.466.038.202.579,01
Depositanti	»		3.465.618.849.774,84
	L.		5.931.657.052.353,85
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.372.754,97
TOTALE GENERALE	L.		5.931.689.425.108,82

(1920) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1956, n. 1773, registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1956, registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 58, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali - numero P.A.G. 41.1.245 del 9 marzo 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo nei giorni 12 e 13 aprile 1957, alle ore 7, in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 marzo 1957

Il Ministro: ANGELINI

(1876)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 10 gennaio 1957, con il quale l'ostetrica Chessa Fanny è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Senorbì;

Considerato che la suddetta ostetrica è da considerarsi rinunciataria per aver accettato la condotta di Calasetta;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato l'ostetrica Simone Anna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Senorbì.

Il sindaco del comune di Senorbì è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 14 marzo 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

(1900)

PREFETTURA DI FIRENZE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi nell'esercizio delle farmacie nella provincia di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 84 in data 28 gennaio 1957, con il quale si provvedeva a nominare la Commissione provinciale per i concorsi all'esercizio delle farmacie nella Provincia per l'anno 1957, designando a presidente della stessa il vice prefetto dott. Celso Accatino;

Considerato che il predetto funzionario è stato collocato a riposo a far tempo dal 16 febbraio 1957 e ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Carlo Capasso è nominato presidente della Commissione provinciale per i concorsi all'esercizio delle farmacie nella provincia di Firenze, per l'anno 1957, in sostituzione del dott. Celso Accatino.

E' confermato, per quanto riguarda la nomina degli altri componenti la Commissione e del segretario della medesima, il decreto prefettizio n. 84 in data 28 gennaio 1957.

Il prefetto: BENUSSI

(1702)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 34224, in data 3 dicembre 1956, con il quale il dott. Currieri Salvatore, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mineo;

Considerato che il dott. Currieri ha rinunziato alla predetta condotta;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta di cui trattasi al concorrente idoneo che segue in graduatoria e che ha chiesto la stessa sede;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ciancio Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mineo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 7 marzo 1957

Il prefetto: RIZZO

(1898)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.